

**MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE AGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO
DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA
IDRICO**

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

- 1.1 Il presente documento contiene le modalità di contribuzione agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) previste dall'art. 2, comma 38, della legge 14 novembre 1995 n. 481 (di seguito: legge 481/95) e definite dall'Autorità a norma del comma 68 *bis*, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266/05 (di seguito: legge 266/05).
- 1.2 A seguito di quanto previsto dall'articolo 21, comma 19, del decreto legge 201/2011, coordinato con la legge di conversione 214/2011 e dall'articolo 24 bis del decreto legge 1/2012, coordinato con la legge di conversione 27/2012, il presente documento contiene altresì le modalità di contribuzione agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Autorità da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, ovvero di una o più delle attività che lo compongono.
- 1.3 (*omissis*).

Art. 2

Soggetti passivi

- 2.1 Ai sensi del comma 68 bis, dell'art. 1, della legge 266/05, nonché dell'art. 24 bis, del decreto legge 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012, sono tenuti al versamento del contributo i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato (SII) (*omissis*) iscritti nel registro delle imprese nell'anno precedente o che svolgano l'attività in regime di gestione pubblica diretta, che esercitano una o più delle attività che di seguito sono elencate in via ricognitiva:
- a. produzione dell'energia elettrica, inclusa la produzione di energia elettrica degli impianti con produzione combinata di energia elettrica e calore;
 - b. trasmissione dell'energia elettrica;
 - c. dispacciamento dell'energia elettrica;
 - d. distribuzione dell'energia elettrica;
 - e. misura dell'energia elettrica;
 - f. acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica;
 - g. vendita ai clienti finali dell'energia elettrica;
 - h. servizi statistici di cui al DPCM 12 marzo 2002;
 - i. coltivazione del gas naturale;

- j. rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- k. stoccaggio del gas naturale;
- l. trasporto del gas naturale;
- m. dispacciamento del gas naturale;
- n. distribuzione del gas naturale;
- o. misura del gas naturale;
- p. acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale;
- q. vendita ai clienti finali del gas naturale;
- r. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti;
- s. captazione di acqua, anche a usi multipli;
- t. adduzione di acqua, anche a usi multipli;
- u. potabilizzazione dell'acqua;
- v. vendita di acqua all'ingrosso;
- w. distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
- x. fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;
- y. depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
- z. misura dei servizi idrici;
- aa. (*omissis*).

2.2 Non costituiscono presupposto dell'obbligo di contribuzione le seguenti attività:

- a. le attività elettriche estere;
- b. le attività gas estere;
- c. le altre attività idriche diverse da quelle comprese nel SII di cui al precedente punto 2.1, lettere da s. a z.

2.3 L'attività di distribuzione, di misura e di vendita di altri gas a mezzo di reti comprende le medesime operazioni attribuite alle attività di distribuzione del gas naturale, misura del gas naturale e vendita del gas naturale, nel caso in cui la materia prima trasportata sia costituita da gas di petrolio liquefatto (Gpl), o da gas manifatturati, o da aria propanata e come tale è assoggettata al contributo.

2.4 L'importazione e l'esportazione di gas ed energia elettrica sono riconducibili all'attività di compravendita e sono assoggettate al contributo.

2.5 Nel caso del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuna delle singole attività che lo compongono, in presenza di usi multipli o misti civili-industriali, svolti da gestori organizzati in forma consortile e/o associativa, i contributi non sono dovuti per i ricavi corrispondenti all'autoconsumo del servizio da parte dei consorziati e/o associati; in ogni caso il contributo non è dovuto per i ricavi corrispondenti alla produzione di energia, già soggetta a specifica contribuzione.

2.6 Il versamento è dovuto anche dai soggetti esercenti il servizio idrico integrato, o una o più delle attività che lo compongono, (*omissis*) nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino Alto Adige.

2.7 Nel caso di società legate da rapporti di controllo o di collegamento di cui all'art.2359 del codice civile ovvero sottoposte ad attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 del codice civile e, operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas, (*omissis*) e del servizio idrico integrato ovvero di una o più delle singole attività che lo compongono anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna società è tenuta a versare un autonomo contributo la cui entità deve essere calcolata in relazione ai ricavi iscritti a bilancio derivanti dall'attività svolta dalla singola società nelle attività di cui al presente articolo.

Art. 3 **Base imponibile**

- 3.1 Il contributo è liquidato sul valore dei ricavi conseguiti nelle attività di cui al precedente art. 2, che risultano dal bilancio approvato dell'esercizio precedente. I ricavi assoggettati al contributo sono costituiti dalle componenti positive di reddito desumibili dal conto economico del bilancio relative alla gestione ordinaria e accessoria dell'impresa.
- 3.2 Sono escluse dal contributo le poste rettificative dei costi quali gli incrementi delle immobilizzazioni, le variazioni dei lavori in corso e le variazioni delle rimanenze dell'esercizio.
- 3.3 Concorrono a determinare la base imponibile del contributo anche i ricavi conseguiti dall'applicazione di corrispettivi da versare successivamente ad esercenti altre attività della filiera, per prestazioni da questi erogate.
- 3.4 Solo per i soggetti gestori del servizio idrico integrato, o di una o più attività che lo compongono, che svolgono l'attività in regime di gestione pubblica diretta, il contributo è liquidato sulle entrate riscosse per il solo servizio idrico e accertate nel rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente.

Art. 4 **Competenza e definizione della misura del contributo**

- 4.1 L'Autorità, con propria deliberazione, stabilisce annualmente, entro il limite massimo di cui al comma 68 *bis*, dell'art. 1, della legge 266/05, la misura del contributo necessari alla copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, nonché i termini e le modalità di versamento.
- 4.2 A norma del predetto comma 68 *bis*, dell'art. 1, della legge 266/05, la deliberazione dell'Autorità di cui al precedente comma è sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'approvazione, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze,

con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, la deliberazione adottata diviene esecutiva.

4.3 La suddetta deliberazione è pubblicata sul sito Internet dell'Autorità dopo l'approvazione per l'esecutività.

CAPO II – ADEMPIMENTI

Art. 5

Termini e modalità di versamento

5.1 Ai sensi del comma 40, dell'art. 2, della legge 481/95, come modificato dal comma 24, dell'art. 18, della legge 30 dicembre 2004 n. 312, le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico integrato (*omissis*), afferenti all'Autorità, affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

5.2 Entro il 31 luglio di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 devono versare il contributo, nella misura stabilita dalla deliberazione di cui all'art. 4, unicamente tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato all'Autorità. Gli estremi del conto corrente sono indicati dall'Autorità mediante idonee forme di pubblicità.

5.3 In sede di versamento dovrà essere specificata:

- a. la causale con l'indicazione dell'anno di riferimento;
- b. la ragione sociale e la partita IVA/codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

5.4 Il versamento non è dovuto per somme uguali o inferiori a 100,00 (cento/00) euro. Restano fermi l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6 e le sanzioni previste dal comma 3, del medesimo art. 6, in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.

5.5 Qualora un soggetto operi marginalmente in un'attività in quanto, per il suo esercizio, utilizza in maniera occasionale, cioè non continuativa, senza disporre di una stabile organizzazione e in forza di contratti non ricorrenti di durata complessiva inferiori a un anno, risorse di un'altra attività originando costi e ricavi inferiori al 3% del totale dei costi e dei ricavi dell'attività principale, il relativo contributo non è dovuto. Restano fermi in tal caso l'obbligo di presentare la dichiarazione di cui all'art. 6 e le sanzioni previste dal comma 3, del medesimo art. 6, in caso di omessa, tardiva o falsa dichiarazione.

**Art. 6
Dichiarazione**

- 6.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art. 2 devono inviare all'Autorità apposita dichiarazione, conforme al modello predisposto e reso disponibile dalla medesima Autorità sul proprio sito *Internet*, che indichi il soggetto che ha eseguito il versamento, la misura e la data di versamento, la base imponibile per la liquidazione del contributo.
- 6.2 La suddetta dichiarazione, contenente ulteriori informazioni anagrafiche ed economiche che saranno indicate dall'Autorità, dovrà essere inviata all'Autorità mediante autocertificazione sottoscritta, ai sensi di legge, dal legale rappresentante dell'impresa o altra modalità definita e pubblicata dall'Autorità sul proprio sito *Internet*.
- 6.3 La mancata o tardiva presentazione della predetta dichiarazione nonché l'indicazione di dati non corrispondenti al vero, comportano, salvo che il fatto costituisca reato, l'applicazione da parte dell'Autorità delle sanzioni di cui all'art. 2, comma 20, della legge 481/195.

**CAPO III – CONTROLLI, ACCERTAMENTI,
RIMBORSI**

**Art. 7
Controlli**

- 7.1 L'Autorità può verificare e controllare le dichiarazioni pervenute e i dati economici ivi riportati, anche mediante confronto con i bilanci di esercizio e con i conti annuali separati dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica, del gas (*omissis*) e del servizio idrico integrato, ovvero delle singole attività che lo compongono.

**Art. 8
Interessi**

- 8.1 In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del contributo oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge, a partire dalla data dell'1 agosto di ciascun anno e comunque, se posteriore, decorso il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione con cui l'Autorità determina la misura del contributo.
- 8.2 Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 6 in caso di omessa, tardiva o infedele

presentazione della predetta dichiarazione.

Art. 9
Riscossione coattiva

9.1 L'Autorità, in caso di omesso o parziale versamento del contributo procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Art. 10 I
Indebiti versamenti

- 10.1 In caso di versamento di contributi non dovuti ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità, entro il quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, una istanza motivata di rimborso ovvero di compensazione, corredata da idonea documentazione giustificativa. Tale documentazione comprende copia del bilancio dell'anno cui il contributo si riferisce e ogni altro elemento dal quale emerga, in dettaglio, l'indebito versamento.
- 10.2 Nella predetta istanza, il soggetto può scegliere se ottenere la compensazione o il rimborso di detto versamento nell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza medesima. Per somme inferiori a 100,00 (cento/00) euro si dà luogo alla sola compensazione.
- 10.3 Qualora l'Autorità non si pronunci entro il termine di 90 giorni dalla ricezione dell'istanza, la medesima si intenderà accolta.